

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R.

24/10/1972, n. 642 e succ. mod.

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 27.07.2022 n. 400 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI MORI E IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER L'UTILIZZO E IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI HOCKEY DI MORI.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, tra i signori : --

STEFANO BAROZZI, nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di Mori, codice fiscale n. 00124030222, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse del Comune di Mori;-----

CRISTINA SANTI, nata a Riva del Garda (TN) il 06 aprile 1971, Sindaca del Comune di Riva del Garda, codice fiscale n. 84001170228, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, giusta deliberazione della Giunta municipale n. ____ del _____, esecutiva; .

Premesso che : -----

il Comune di Mori è proprietario dell'impianto sportivo costituito dal campo da hockey, degli edifici di servizio e delle dotazioni strumentali e impiantistiche insistenti sulle P.f. 1132/4, 1134/4, 1134/5,1135/1, 1137/2 e P.ed. 1487 C.C. MORI, in via Lomba a Mori; presso l'impianto viene esercitato lo sport dell'hockey su erba; per localizzazione e caratteristiche dell'impianto, dal punto di vista delle dimensioni conformi alla regolamentazione e previsioni delle Federazioni del gioco dell'Hockey, l'impianto si rivela particolarmente adatto per lo svolgimento delle partite dei

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R.

24/10/1972, n. 642 e succ. mod.

campionati di vario ordine e grado. Attualmente l'impianto in parola è affidato in gestione, giusta Convenzione Rep. N.2462 del 19.08.2019 (approvata con determinazione n.249 del 03.06.2019), all'UHC Adige con sede a Mori, dal 01.06.2019 al 31.05.2024.-----

A far data dall'anno 2019 l'A.S.D. Hockey Club Riva del Garda ha inoltrato al Comune di Mori varie richieste per poter usufruire del campo di hockey comunale per allenamenti e partite di varie categorie e campionati, in quanto carente sul territorio del Comune di Riva del Garda di un campo regolamentare secondo la Federazione Italiana Hockey, considerato che l'esigenza di poter usufruire del campo di Mori nella stagione nella quale gli allenamenti e le partite avvengono all'aperto sono andate via via intensificandosi, in seguito al maggior numero di squadre facenti capo all'A.S.D. rivana ed ai loro successi nelle varie categorie;-----

Ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite -----

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - FINALITA'

Lo scopo del presente Accordo è quello di consentire lo svolgimento della pratica sportiva dell'hockey su prato, consentendo anche alle squadre delle varie categorie dell'A.S.D. Hockey Club Riva del Garda di poter svolgere allenamenti e partite di campionati che richiedano un campo regolamentare secondo la Federazione di riferimento, anche quale veicolo di socializzazione e quale volano di sviluppo economico sociale del territorio e del turismo. Tali utilizzi dovranno essere compatibili con il calendario degli utilizzi dell'A.S.D. Adige United Hockey Club Mori di Mori ed in subordine

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R.

24/10/1972, n. 642 e succ. mod.

all'utilizzo delle squadre facenti capo all'A.S.D. moriana nonché di eventuali altri soggetti sportivi autorizzati precedentemente dal Comune. Non saranno messi a disposizione gli spogliatoi. Nell'ambito di una leale e fattiva collaborazione tra Comuni e sodalizi sportivi lo scopo è quindi quello di permettere alle squadre delle varie categorie del sodalizio rivano di poter giocare importanti partite ed eventuali allenamenti su territorio trentino limitrofo al proprio Comune, senza doversi spostare su campi fuori Provincia e Regione con costi in termini di spostamento e affitto degli stessi.-----

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

L'A.S.D. Hockey Club Riva del Garda dovrà fare domanda all'ufficio comunale competente almeno 15 giorni prima dell'utilizzo, a mezzo della modulistica del Comune di Mori, previo accertamento presso il gestore della disponibilità dell'impianto. Il Comune si impegna a rilasciare presa d'atto per ogni utilizzo.-----

L'A.S.D. Hockey Club Riva del Garda osserverà, per analogia, per l'utilizzo del suddetto impianto sportivo le norme comportamentali generali di cui al *Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 di data 22.12.2008.

ART. 3 - DURATA

Il presente Accordo ha la durata di anni sei a decorrere dal 1° settembre 2022 e quindi cesserà i suoi effetti il 31 agosto 2028.

ART. 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Al fine di partecipare alle spese derivanti dall'utilizzo del campo di hockey di Mori da parte delle squadre facenti capo all'A.S.D. Hockey Club

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R.

24/10/1972, n. 642 e succ. mod.

Riva del Garda di cui all'Art.1, il Comune di Riva del Garda verserà al Comune di Mori una somma forfetaria di Euro 2.500,00 annua, entro il 30 settembre di ogni annualità.

ART. 6 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il Comune di Mori introita le quote di compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Riva del Garda per impiegarla nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie derivanti dall'intensificazione dell'utilizzo dell'impianto in parola da parte delle squadre con sede a Riva del Garda, che si aggiungono alle squadre locali della borgata di Mori, con incremento delle esigenze di manutenzioni del campo e delle relative attrezzature (porte, reti ecc...).-----

ART. 7 - MANCATO VERSAMENTO SPESE DI COMPARTECIPAZIONE

Qualora il Comune di Riva del Garda, senza giustificato motivo, non versasse al Comune di Mori la quota pattuita entro le date di cui all'art. 4 decadrà dalla presente convenzione e dalle conseguenti agevolazioni per le squadre aventi sede nel Comune di Riva del Garda.-----

Entrambe le parti possono recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi dalla data dalla quale si intende far decorrere il recesso, prevedendo eventuale versamento/restituzione delle somme già versate, proporzionale ai mesi usufruiti o non usufruiti.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a totale carico del Comune di Riva del Garda, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comune di Mori.-----

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e tabella parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e s.m..-----

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R.

24/10/1972, n. 642 e succ. mod.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Mori

Per il Comune di Riva del Garda

IL SINDACO

IL SINDACO

Stefano Barozzi

Cristina Santi